

(operazioni di cessione del quinto dello stipendio); (b) regole per ridurre l'impatto della volatilità dei mercati finanziari sui requisiti delle banche che utilizzano i modelli interni per la valutazione dei rischi di mercato; (c) la possibilità, in emergenza, di escludere temporaneamente dal requisito di leva finanziaria alcune esposizioni verso la banca centrale<sup>7</sup>. Inoltre il regolamento prevede: la revisione del regime transitorio in materia di IFRS 9; l'introduzione di un filtro prudenziale per i profitti e le perdite non realizzati sui titoli del debito pubblico; un regime più favorevole per la svalutazione nel tempo delle esposizioni deteriorate oggetto di garanzia pubblica (*calendar provisioning*)<sup>8</sup>; la possibilità di non dedurre dai fondi propri le esposizioni relative agli investimenti in software<sup>9</sup>.

Come parte della strategia in materia di finanza digitale, alla fine di settembre del 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sui mercati delle criptoattività (*Markets in Crypto-Assets Regulation*, MiCAR) e un pacchetto di misure sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (*Digital Operational Resilience Act*, DORA). Il MiCAR introduce una disciplina europea per gli emittenti e i prestatori di servizi in criptoattività anche relativa all'impianto di vigilanza. DORA mira a favorire lo sviluppo dei servizi digitali, rafforzando i presidi di sicurezza tecnica e di governance degli intermediari per la gestione del rischio informatico; propone anche l'introduzione di un regime europeo di sorveglianza diretta sui fornitori critici per il settore finanziario di servizi informatici che coinvolgerebbe sia le autorità di vigilanza europee sia quelle nazionali.

*Le iniziative sull'Unione dei mercati di capitali.* – La Banca d'Italia ha collaborato con il MEF nell'ambito del progetto europeo sull'Unione dei mercati di capitali (*Capital Market Union*), rivisto e aggiornato in risposta alla pandemia. In particolare è stata modificata la disciplina delle cartolarizzazioni per favorire l'uscita dei crediti deteriorati dai bilanci delle banche e rendere in tal modo disponibili risorse aggiuntive per il finanziamento dell'economia; è stato esteso alle cartolarizzazioni sintetiche il trattamento prudenziale favorevole delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

Nella seconda parte del 2020 la Banca d'Italia ha contribuito al dibattito per la revisione della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*, AIFMD) e del regolamento sui fondi di investimento europei a lungo termine (*European long-term investment funds*, ELTIF). La revisione della direttiva AIFMD punta a rafforzare la stabilità del settore europeo dei fondi alternativi e la sua competitività nel contesto internazionale; la modifica del regolamento ELTIF, uno dei punti del piano di azione della Commissione europea, intende promuovere gli investimenti in questi fondi, quali veicoli di finanziamento delle PMI, delle infrastrutture, dei trasporti e dell'energia sostenibile.


<sup>7</sup> Con la [comunicazione del 10 novembre 2020](#), in linea con quanto dichiarato in settembre dalla BCE per le banche significative, la Banca d'Italia ha riconosciuto anche per le banche meno significative l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione di alcune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva per il calcolo dell'indicatore di leva finanziaria.

<sup>8</sup> Con l'espressione *calendar provisioning* si fa riferimento alla misura introdotta dal regolamento UE/2019/630 che prevede, ai soli fini prudenziali, delle percentuali minime di svalutazione delle esposizioni deteriorate.

<sup>9</sup> In particolare è ora previsto che la norma si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione, anch'esse adottate nel 2020. Originariamente l'entrata in vigore della norma era fissata a un anno di distanza dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione.

*I lavori presso l'EBA.* – La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'EBA con la presenza di rappresentanti nel Consiglio delle autorità di vigilanza negli 8 comitati permanenti<sup>10</sup> e in oltre 75 tra gruppi tecnici e task force. Nel 2020 sono state predisposte più di 370 tra note di analisi e risposte alle procedure scritte a supporto dei processi decisionali degli organi di vertice (fig. 6.2).

Figura 6.2



(1) Riunioni in presenza o da remoto. – (2) La categoria include: finanza sostenibile, equivalenza di regole e prassi di vigilanza, profili macroprudenziali e tematiche trasversali trattate nell'ambito del Comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

La Banca d'Italia ha attivamente contribuito alla redazione degli **orientamenti dell'EBA sulle moratorie nell'emergenza Covid-19**<sup>11</sup> e ai lavori di aggiornamento della metodologia di stress test per la conduzione dell'esercizio nel 2021. L'apporto dell'Istituto ha riguardato anche tematiche quali i fondi propri, il rischio di credito, il rischio di mercato, la governance, l'idoneità degli esponenti aziendali, i criteri di remunerazione per le banche e le imprese di investimento, la gestione delle crisi bancarie; a questi si aggiungono l'antiriciclaggio, i principi contabili internazionali, le misure macroprudenziali e i sistemi di pagamento.

*Le iniziative europee in materia di antiriciclaggio.* – Nell'ambito delle iniziative europee per rafforzare il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (*anti-money laundering/combatting the financing of terrorism*, AML/CFT), la Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'EBA per: (a) inserire il riciclaggio tra i rischi da stimare nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review*

<sup>10</sup> Un comitato permanente è presieduto da un rappresentante della Banca d'Italia.

<sup>11</sup> Gli orientamenti, applicabili dal 2 aprile 2020, hanno consentito alle banche di non considerare le esposizioni che hanno beneficiato di alcune tipologie di moratorie legate all'emergenza Covid-19 come oggetto di concessioni (*forborne*) o come ristrutturazioni onerose. Il trattamento di favore, inizialmente limitato alle moratorie concesse entro il 30 giugno 2020, è stato poi esteso a quelle accordate entro il 30 settembre (EBA/GL/2020/08). Inoltre, a causa del perdurare della crisi pandemica, nel dicembre scorso l'EBA ha reintrodotto il trattamento di favore per le moratorie concesse fino al 31 marzo 2021 (EBA/GL/2020/15), limitandone tuttavia l'applicazione alle esposizioni che beneficiano di una moratoria generale di pagamento di durata non superiore ai nove mesi. Tale limite vale solo per le moratorie concesse o rinnovate dopo il 30 settembre 2020.

and Evaluation Process, SREP)<sup>12</sup> degli intermediari<sup>13</sup>; (b) rafforzare la cooperazione tra autorità AML e prudenziali; (c) istituire collegi delle autorità di vigilanza dedicati all'AML/CFT per i gruppi transnazionali.

L'EBA – insieme alle autorità nazionali, tra cui la Banca d'Italia – sta predisponendo le proposte degli atti regolamentari delegati per attuare i poteri in tema di AML/CFT ad essa attribuiti dalla riforma dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee (European Supervisory Authorities, ESA). L'Istituto, insieme all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e al MEF, ha partecipato alle attività della Commissione europea sul [piano di azione](#) per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e all'analisi di impatto per valutare le proposte legislative necessarie a un'ulteriore armonizzazione delle regole AML/CFT e per accentrare la vigilanza in capo a un'autorità unica europea.

*I lavori sulla green finance.* – A livello internazionale la Banca ha contribuito alla redazione della [guida per l'integrazione dei rischi climatici e ambientali per i supervisori](#) pubblicata dal Network for Greening the Financial System (cfr. il paragrafo: *L'impegno ambientale* del capitolo 13) e alla preparazione di due rapporti del Comitato di Basilea volti ad approfondire i canali di trasmissione al sistema finanziario dei rischi di natura climatica e i metodi per la loro misurazione; ha contribuito inoltre alle analisi condotte dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) sugli approcci regolamentari e di vigilanza ai rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico.

A livello europeo l'Istituto partecipa ai lavori dell'EBA sull'incorporazione dei rischi ambientali, sociali e di governance nella disciplina prudenziale e nell'informativa al pubblico; ha collaborato inoltre alla stesura della [guida sulle aspettative di vigilanza circa i rischi climatici e ambientali](#) per le banche significative predisposta dalla BCE, contribuendo all'analisi delle prassi del sistema bancario europeo.

*L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) e la cooperazione internazionale.* – Anche nel 2020 la Banca d'Italia ha seguito gli sviluppi della Brexit con particolare riferimento alle implicazioni per il sistema bancario e finanziario derivanti dall'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione europea avvenuta il 31 dicembre dello scorso anno. L'Istituto ha attivamente collaborato con il MEF alla stesura del DL 183/2020 (decreto “mille proroghe”) che prevede misure transitorie sull'operatività in Italia degli intermediari britannici<sup>14</sup>. A tal fine la Banca si è avvalsa dei risultati di una propria

<sup>12</sup> Lo SREP è il processo mediante il quale si valutano l'adeguatezza dei profili patrimoniali, di liquidità e organizzativi dell'intermediario rispetto ai rischi assunti, la sostenibilità del modello di business e la sua redditività. In base all'esito dello SREP vengono decise le eventuali azioni di vigilanza da adottare e viene definito il livello di intensità dell'attività di supervisione (ad es. il numero degli incontri e delle verifiche ispettive).

<sup>13</sup> Nel febbraio 2020 la Banca ha pubblicato una [comunicazione](#) agli intermediari vigilati in merito all'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale, in attuazione del parere dell'EBA, *Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision*, luglio 2019.

<sup>14</sup> [Comunicazione](#) della Banca d'Italia agli intermediari britannici operanti in Italia riguardo alle disposizioni sulla Brexit contenute nel DL 183/2020.

indagine presso gli intermediari del Regno Unito per conoscere i piani riguardanti l'attività in Italia dopo la Brexit<sup>15</sup>.

L'Istituto ha ricevuto 9 istanze da banche del Regno Unito e 59 richieste di parere dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per imprese di investimento. Sono stati cancellati dai relativi elenchi 653 operatori britannici: in prevalenza istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (Imel) senza stabilimento e società di gestione. L'Istituto ha autorizzato a operare nel Regno Unito un IP, un Imel e 6 società di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano.

La Banca ha inoltre gestito 198 notifiche di operatività transfrontaliera in Italia da parte di intermediari comunitari.

Sono stati avviati una serie di negoziati per la stipula o per l'aggiornamento di accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi, anche nel quadro della disciplina di attuazione della direttiva UE/2014/65 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID2)<sup>16</sup>. Il 23 dicembre 2020 l'Istituto e la Japan Financial Services Agency hanno sottoscritto un [accordo di cooperazione](#) per la supervisione di intermediari finanziari con operatività transfrontaliera.

### *L'adeguamento del quadro normativo nazionale alle norme europee*

La Banca d'Italia ha collaborato con il MEF alla predisposizione dei criteri di delega, attualmente in fase di approvazione, per recepire nell'ordinamento italiano: il pacchetto CRR2/CRD5<sup>17</sup>, che modifica la disciplina europea sui requisiti prudenziali delle banche; il pacchetto IFR/IFD<sup>18</sup>, contenente una nuova disciplina prudenziale per le imprese di investimento; la direttiva BRRD2<sup>19</sup>, che modifica le regole europee in materia di gestione delle crisi bancarie. Oltre a tale attività, rilevano la predisposizione delle deleghe per il recepimento: (a) del regolamento europeo che introduce disposizioni generali per le operazioni di cartolarizzazione<sup>20</sup>; (b) del pacchetto normativo che definisce un quadro armonizzato sul regime di vigilanza delle obbligazioni bancarie garantite (covered bond) da parte delle banche<sup>21</sup>; (c) dei regolamenti sui fondi europei per il venture capital<sup>22</sup> e sui fondi europei per l'imprenditoria sociale<sup>23</sup>.

<sup>15</sup> Dall'indagine è emersa una diffusa tendenza verso la cessazione delle attività o la loro ricollocazione presso succursali o filiazioni in altri paesi dell'Unione europea.

<sup>16</sup> Art. 10, commi 16 e 17, del D.lgs. 129/2017.

<sup>17</sup> Regolamento UE/2019/876 e direttiva UE/2019/878.

<sup>18</sup> Regolamento UE/2019/2033 e direttiva UE/2019/2034.

<sup>19</sup> Direttiva UE/2019/879.

<sup>20</sup> Regolamento UE/2017/2402.

<sup>21</sup> Direttiva UE/2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica a queste applicabili, e regolamento UE/2019/2160, che modifica il regolamento UE/2013/575 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR) per quanto riguarda il trattamento prudenziale delle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.

<sup>22</sup> Regolamento UE/2017/1991.

<sup>23</sup> Rispettivamente regolamento UE/345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (*European venture capital funds*, EuVECA) e regolamento UE/346/2013 concernente i fondi europei per l'imprenditoria sociale (*European social entrepreneurship funds*, EuSEF). Questi hanno introdotto regole armonizzate al ricorrere delle quali un fondo di investimento alternativo che investe prevalentemente in piccole e medie imprese non quotate o in imprese non quotate con specifiche finalità sociali può assumere, rispettivamente, la qualifica di fondo EuVECA o fondo EuSEF.

*La disciplina prudenziale delle banche e quella dei servizi di investimento.* — In risposta alla crisi pandemica, la Banca d'Italia ha modificato la disciplina prudenziale e quella sulle segnalazioni di vigilanza per dare attuazione agli orientamenti dell'EBA sulle moratorie e a quelli sugli obblighi di [segnalazione](#) e di [informativa al pubblico](#) derivanti dal CRR *quick-fix*<sup>24</sup>.

Inoltre, nell'ambito dei lavori per l'adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto CRR2/CRD5, l'Istituto ha sottoposto a consultazione pubblica le modifiche delle disposizioni di vigilanza per le banche in materia di governo societario<sup>25</sup> e di remunerazioni. È stata avviata anche una [consultazione pubblica](#) sulle informazioni che gli acquirenti di una partecipazione qualificata in banche e in altri intermediari devono fornire per l'autorizzazione all'acquisizione; il documento di consultazione tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e della BCE.

L'ultimo aggiornamento della [Guida per l'attività di vigilanza](#) promuove, tra l'altro, l'ulteriore convergenza della metodologia da seguire nello SREP per le banche meno significative (*Less Significant Institutions*, LSI) con quella definita dal Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM); esercita inoltre le discrezionalità nazionali<sup>26</sup> per l'applicazione degli obblighi semplificati relativi ai piani di risanamento e di risoluzione e recepisce taluni orientamenti dell'EBA.

### *I progetti normativi nazionali*

La Banca d'Italia ha fornito supporto tecnico al MEF nella revisione del meccanismo di funzionamento delle Garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs) in risposta all'emergenza Covid-19. In particolare, per tenere conto dell'interruzione delle attività giudiziarie dovuta alla pandemia, è stata prevista la possibilità di sospendere le clausole di penalizzazione sui soggetti che svolgono l'attività di recupero.

L'Istituto ha inoltre sottoposto a [consultazione pubblica](#) le nuove disposizioni sulla valutazione di idoneità degli esponenti delle banche e di altri intermediari finanziari che fanno seguito al [DM 169/2020](#) in materia, emanato nel novembre 2020.

*Le disposizioni di vigilanza per le banche.* — Con il trentatreesimo aggiornamento della [circolare 285/2013](#), la Banca d'Italia ha rivisto la disciplina sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse delle banche per aggiornarla al nuovo quadro normativo (modifiche del Testo unico bancario e introduzione del CRR) ed escludere, a determinate condizioni, le partecipazioni in imprese assicurative dall'applicazione dei limiti prudenziali.

<sup>24</sup> Banca d'Italia, *Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020 (cd. CRR Quick-fix)*, comunicazione dell'8 settembre 2020.

<sup>25</sup> Tra le principali modifiche vi è la proposta di introdurre una quota di genere negli organi di amministrazione e controllo. Tale intervento è coerente con i principi in materia di diversità e inclusione già contenuti nella normativa europea e italiana e si pone in linea di continuità con le aspettative di vigilanza già espresse dalla Banca d'Italia nel 2015.

<sup>26</sup> Previste dal regolamento delegato UE/2019/348.

*Le disposizioni di vigilanza degli intermediari finanziari non bancari.* – L’Istituto ha emanato il terzo aggiornamento della [circolare 288/2015](#) che estende agli intermediari finanziari non bancari alcune regole prudenziali previste per le banche, in particolare: la definizione di default prudenziale; le disposizioni del CRR2 in materia di fondi propri, metodi di consolidamento dei gruppi bancari per la definizione dei requisiti patrimoniali e rischio di credito; la disciplina sugli investimenti in immobili e partecipazioni.

*Le regole sul bilancio, sulle segnalazioni e sull’informativa al pubblico.* – La Banca d’Italia ha integrato le disposizioni sul bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari con informazioni sugli effetti che la pandemia e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto su strategie, obiettivi e politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. Sono stati recepiti gli [orientamenti dell’EBA relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni creditizie oggetto di misure di sostegno concesse in risposta alla crisi da Covid-19](#); è stata inoltre adeguata la disciplina delle esposizioni creditizie deteriorate, per tenere conto delle nuove regole europee sulla definizione di default<sup>27</sup>.

La nuova definizione di credito deteriorato (default). – Dal 1° gennaio 2021 è in vigore la nuova regola secondo la quale le banche e gli altri intermediari devono classificare i clienti inadempienti a fini prudenziali. La riforma introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti<sup>28</sup>, senza tuttavia modificare nella sostanza le regole per le segnalazioni alla Centrale dei rischi<sup>29</sup>. La Banca d’Italia ha pubblicato alcune [comunicazioni](#) rivolte alle banche e agli intermediari finanziari, per assicurare la piena consapevolezza sull’entrata in vigore dei nuovi criteri e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti con la clientela. In considerazione dell’attuale situazione economica emergenziale, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari e per i gruppi finanziari, è stato previsto un periodo transitorio che posticipa l’applicazione di alcuni aspetti della nuova disciplina al 31 dicembre 2021<sup>30</sup>. L’argomento, insieme al meccanismo di svalutazione dei crediti deteriorati secondo scadenze prestabilite (*calendar provisioning*), è stato oggetto di un’audizione<sup>31</sup> del Governatore presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

<sup>27</sup> Regolamento delegato UE/2018/171 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178, par. 2, lettera d), del regolamento UE/2013/575 e [orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default](#).

<sup>28</sup> Le modifiche hanno riguardato in particolare: (a) la soglia di rilevanza relativa per classificare un’esposizione in stato di default, scesa dal 5 all’1 per cento; (b) le modalità di calcolo delle esposizioni in default.

<sup>29</sup> Per ulteriori approfondimenti, cfr. sul sito della Banca d’Italia: [Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei rischi](#).

<sup>30</sup> In particolare, la soglia di rilevanza relativa è stata mantenuta per il 2021 al 5 per cento. Il regime transitorio è stato limitato agli intermediari non appartenenti a gruppi bancari, poiché quelli inclusi nei gruppi bancari sarebbero comunque tenuti ad applicare, a livello consolidato, la definizione di default prevista per le banche.

<sup>31</sup> [Le norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche](#), audizione del Governatore della Banca d’Italia I. Visco, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Roma, 10 febbraio 2021.

L'Istituto ha inoltre avviato un'analisi rivolta a tutti i soggetti vigilati<sup>32</sup> sul crescente ricorso all'esternalizzazione (outsourcing) e sui rischi che ne derivano per il sistema finanziario.

### *La vigilanza sul FinTech e l'uso delle nuove tecnologie*

L'innovazione tecnologica favorisce la creazione di nuovi servizi e modelli operativi che incidono sulla struttura del sistema finanziario, sulla natura e sull'entità dei rischi, sul rapporto tra intermediari e clienti (cfr. il riquadro: *I nuovi servizi di pagamento: modelli di business, rischi e controlli*). L'industria dei pagamenti attraversa una fase di consolidamento dalla quale emergono soggetti che operano su scala internazionale, talora con articolazioni frammentate e di difficile ricostruzione; le relazioni tra intermediari finanziari e operatori che utilizzano tecnologie digitali innovative (FinTech) si moltiplicano anche attraverso accordi di partenariato che danno luogo a ecosistemi finanziari complessi. Ne derivano rischi da analizzare e presidiare opportunamente.

L'Istituto ha avviato approfondimenti sui rischi dell'open banking<sup>33</sup> e dell'esternalizzazione di alcune importanti funzioni. Nei primi mesi del 2021 è stata inoltre avviata la terza indagine FinTech rivolta a un'ampia platea di intermediari.

Alla luce del crescente coinvolgimento nelle criptoattività dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia ha sensibilizzato gli intermediari all'adozione dei presidi necessari per minimizzare i rischi operativi, legali e reputazionali connessi con la distribuzione tramite terzi di prodotti non regolamentati; l'Istituto ha inoltre rimarcato la necessità di garantire il coinvolgimento delle funzioni di controllo nelle decisioni che riguardano l'operatività in criptoattività. In merito alla crescente vulnerabilità dei sistemi e delle procedure informatiche agli attacchi cibernetici malevoli, la Banca ha inoltre disposto ispezioni nei confronti di alcuni dei principali provider di servizi informatici, al fine di verificare la sussistenza di processi idonei a prevenire questi eventi<sup>34</sup>.

*Banche e intermediari finanziari: i controlli sulla sicurezza dei pagamenti.* – La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle norme di attuazione della direttiva UE/2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (Revised Payment Services Directive, PSD2) in materia di misure di sicurezza dei pagamenti. Nel 2020 ha raccolto ed esaminato i risultati dell'autovalutazione dei rischi operativi e di sicurezza nei servizi di pagamento inviati da 187 prestatori di questi servizi (151 banche e gruppi bancari, 29 istituti di pagamento, 7 istituti di moneta elettronica).

<sup>32</sup> Sono state escluse dalla rilevazione unicamente le succursali in Italia di banche estere (UE ed extra UE) e le società fiduciarie.

<sup>33</sup> I modelli di open banking sono basati sulla condivisione dei dati bancari dei correntisti tra i diversi operatori dell'ecosistema finanziario.

<sup>34</sup> L'art. 54, comma 1 e l'art. 68, comma 1 del Testo unico bancario prevedono che la Banca d'Italia possa effettuare ispezioni anche presso i soggetti ai quali le banche e i gruppi bancari hanno esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

**I NUOVI SERVIZI DI PAGAMENTO: MODELLI DI BUSINESS, RISCHI E CONTROLLI**

La direttiva UE/2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (Revised Payment Services Directive, PSD2) ha introdotto l'obbligo, in capo ai prestatori che offrono conti di pagamento online, di consentire l'accesso ai conti – previo consenso del cliente – a nuovi intermediari, i cosiddetti *third party providers* (TPP); questi ultimi prestano il servizio di disposizione di ordini di pagamento (*payment initiation service*, PIS) e il servizio di informazione sui conti (*account information service*, AIS).

Dall'analisi delle iniziative promosse sia da soggetti di nuova autorizzazione, sia da quelli già presenti sul mercato, si possono delineare diverse modalità di prestazione dei nuovi servizi di pagamento: (a) PIS/AIS effettuati in modalità standard: il servizio di AIS consente all'utente di disporre in ogni momento di una visualizzazione integrata dei propri conti online detenuti presso altri intermediari, mentre il servizio di PIS permette di effettuare bonifici SEPA via internet; (b) PIS/AIS funzionali all'offerta di servizi a valore aggiunto forniti dallo stesso prestatore: i dati di conto vengono elaborati per la prestazione di servizi quali il *credit scoring*<sup>1</sup>, l'automatizzazione della gestione di processi amministrativi dei clienti corporate, il *personal financial management* e il *business financial management*<sup>2</sup>; (c) modello “quarte parti”<sup>3</sup>: i dati dell'utente vengono trasferiti dal prestatore del servizio di pagamento a un altro operatore – la cosiddetta quarta parte – che li utilizzerà per fornire all'utente un servizio a valore aggiunto.

Queste attività fanno emergere nuovi rischi connessi con la tutela della sicurezza e della riservatezza delle informazioni. È fondamentale la corretta acquisizione dei consensi: il cliente deve autorizzare l'accesso ai propri dati per fruire dei servizi di pagamento, ai sensi della PSD2, e il trattamento dei dati, ai sensi del regolamento UE/2016/679 (*General Data Protection Regulation*, GDPR), ove necessario per ulteriori finalità, inclusa la cessione ad altri soggetti.

A fronte dei rischi operativi, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a prestare i nuovi servizi hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale (o analoga garanzia)<sup>4</sup> e di dotarsi di presidi di sicurezza tecnica, quali ad esempio le procedure di autenticazione forte e di comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti<sup>5</sup>.

L'Istituto verifica, tramite l'attività di supervisione sui TPP, il rispetto per ciascuna tipologia di operatore degli obblighi previsti dalla normativa europea che contempla alcune deroghe ai requisiti prudenziali generali.

<sup>1</sup> Sistema automatizzato per la valutazione del merito creditizio del richiedente di un finanziamento.

<sup>2</sup> Servizi finalizzati a migliorare la gestione della situazione finanziaria di un cliente (persona fisica oppure piccola e media impresa), attraverso consigli personalizzati e una maggiore consapevolezza dei comportamenti di spesa.

<sup>3</sup> Le quarte parti possono essere soggetti vigilati e non vigilati (società FinTech o industriali), che forniscono ai loro clienti servizi personalizzati basati sui dati di pagamento.

<sup>4</sup> Gli orientamenti EBA/GL/2017/08 specificano i criteri per stabilire l'importo minimo e le caratteristiche essenziali della polizza.

<sup>5</sup> Tra queste procedure rilevano: il ricorso alle interfacce sviluppate con tecnologie specifiche (*application programming interfaces*, API), i protocolli di autenticazione e di cifratura dei canali, i presidi sulla conservazione delle credenziali dei clienti, l'utilizzo di certificati qualificati.

In tema di procedure di autenticazione dei clienti per l'utilizzo sicuro dei servizi di pagamento, la Banca d'Italia si è soffermata in particolare sugli adeguamenti tecnici necessari agli emittenti di carte di pagamento (*issuers*) e agli intermediari gestori delle autorizzazioni di pagamento con carta presso gli esercenti (*acquirers*) per migrare alle nuove procedure previste dalla PSD2. L'Istituto ha monitorato l'attuazione dei piani di adeguamento presentati da 101 operatori (*payment service providers*, PSP) italiani<sup>35</sup> per la realizzazione dell'autenticazione forte nei pagamenti elettronici effettuati con carte di pagamento.

Nel dicembre 2020 la Banca, in linea con le indicazioni contenute in un chiarimento dell'EBA<sup>36</sup>, ha sollecitato gli intermediari italiani a dismettere la modalità di autenticazione basata sulla firma autografa dello scontrino per i pagamenti ai POS con carta di pagamento.

L'Istituto ha rilasciato, nei confronti di 16 PSP che detengono conti online dei propri clienti (12 banche, 2 IP e 2 Imel), 8 provvedimenti di esenzione dall'obbligo di realizzare la soluzione di emergenza (*fall-back solution*) relativa all'interfaccia dedicata per l'accesso delle cosiddette terze parti<sup>37</sup> ai conti online.

Infine lo scorso anno la Banca ha ricevuto 37 notifiche di gravi incidenti operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento, ai fini delle connesse valutazioni e azioni di vigilanza e dell'adempimento degli obblighi segnaletici verso la BCE e l'EBA previsti dalla PSD2.

*L'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto dell'attività di vigilanza (SupTech).* – L'Istituto sta sviluppando sistemi informatici per elaborare la grande mole di dati e di informazioni sugli intermediari di cui dispone. Un maggiore ricorso alle nuove tecnologie permette di utilizzare in maniera più efficiente le risorse, migliorare le capacità di identificare i rischi cui sono esposti gli intermediari ed effettuare analisi comparative su larga scala. La Banca d'Italia ha avviato alcune sperimentazioni per l'applicazione dell'intelligenza artificiale a supporto delle analisi ispettive e della vigilanza a distanza sulla governance degli intermediari stessi. A livello europeo l'Istituto partecipa inoltre ai lavori in ambito SupTech, concorrendo a definire il piano delle iniziative dell'SSM per il prossimo triennio (*SSM digitalisation blueprint*).

<sup>35</sup> Si tratta di 100 *issuers* (85 banche, 8 IP e 7 Imel), dei quali 15 anche *acquirers* (11 banche, 2 IP e 2 Imel), e un IP operante solo come *acquirer*.

<sup>36</sup> Per ulteriori approfondimenti, cfr. sul sito dell'EBA: *Signature on a paper slip from a payment terminal, as a factor in a two-factor SCA*. Il chiarimento, pubblicato il 15 maggio 2020, riguarda la validità della firma autografa sullo scontrino come fattore di autenticazione forte del cliente; la questione ha rilievo per il mercato nazionale, dove per circa 10 milioni di carte di credito (quasi un terzo del totale) si fa ancora ricorso alla firma sullo scontrino. La maggior parte dei paesi europei ricorre da tempo al diverso sistema (*chip and PIN*) basato, oltre che sulla presenza della carta (elemento di possesso), sull'inserimento di un PIN (elemento di conoscenza).

<sup>37</sup> La normativa europea di attuazione della PSD2 richiede a tutti i PSP che detengono i conti online dei propri clienti di realizzare un'interfaccia di accesso per consentire ai *third party providers* (TPP) di svolgere la propria attività. Nel caso in cui i TPP optino per un'interfaccia dedicata, i PSP sono obbligati ad adottare la *fall-back solution* da utilizzare in caso di indisponibilità o di prestazioni inadeguate della stessa interfaccia. La Banca, in qualità di autorità nazionale, ha tuttavia la facoltà di esentare dall'obbligo della *fall-back solution* i PSP che ne facciano richiesta con un'apposita istanza, dopo avere valutato tutti i requisiti di idoneità previsti dalla normativa.

### *I controlli sulle banche*

La Banca d'Italia partecipa all'SSM contribuendo all'attività di supervisione e alle relative decisioni sui 115 gruppi bancari significativi operanti nell'area dell'euro<sup>38</sup>; in particolare collabora in misura rilevante con proprio personale ai controlli sugli 11 gruppi bancari significativi italiani<sup>39</sup>, nonché sulle filiazioni e succursali di banche significative di paesi dell'SSM che operano sul territorio italiano<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda le banche meno significative, l'Istituto esercita poteri di supervisione, differenziati per tipologia di intermediario, su 40 gruppi bancari e su 132 banche non appartenenti a gruppi<sup>41</sup>, comprese 3 filiazioni italiane di banche estere e 9 succursali comunitarie di paesi non partecipanti all'SSM, nonché 7 succursali extracomunitarie<sup>42</sup>.

Nel 2020 per le banche significative la BCE ha deciso<sup>43</sup> – in linea con gli orientamenti dell'EBA<sup>44</sup> – di adottare, salvo circostanze specifiche, un approccio pragmatico al processo SREP: le valutazioni si sono concentrate sulla capacità degli enti vigilati di gestire le sfide della crisi dovuta alla pandemia e l'impatto di quest'ultima sul profilo di rischio attuale e prospettico. La Banca d'Italia ha esteso l'approccio pragmatico alle banche meno significative, con particolare attenzione ai profili di adeguatezza patrimoniale, liquidità e governance.

*Il monitoraggio delle moratorie e dei finanziamenti Covid-19.* – L'Istituto contribuisce, nell'ambito della task force alla quale partecipa insieme al MEF, al Ministero dello Sviluppo economico, all'Associazione bancaria italiana (ABI), al Mediocredito Centrale (MCC) e alla SACE, alla rilevazione statistica settimanale sull'attuazione delle misure governative a sostegno del credito e della liquidità e delle iniziative simili concordate dall'ABI con le banche associate o avviate autonomamente da singoli intermediari. Principale oggetto della rilevazione è il quantitativo delle domande di moratoria ricevute e approvate dagli intermediari e delle richieste ed erogazioni di finanziamenti assistiti da garanzia statale. La rilevazione interessa i gruppi bancari significativi e meno significativi, le banche non appartenenti a gruppi, alcune filiazioni di banche estere e le filiali di banche dell'Unione europea operanti nel nostro paese.

Il monitoraggio settimanale dell'applicazione delle misure di sostegno ha permesso alla Banca d'Italia di acquisire informazioni sull'efficienza dei processi interni delle banche per istruire ed erogare i finanziamenti previsti dalla legislazione emergenziale.

<sup>38</sup> Il dato è aggiornato al 1° gennaio 2021. Al 1° gennaio 2020 i gruppi bancari significativi erano 117.

<sup>39</sup> Nel 2019 i gruppi italiani significativi erano 12. Nel 2020, a seguito della finalizzazione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Intesa Sanpaolo su UBI Banca, i gruppi italiani significativi sono diventati 11.

<sup>40</sup> Nel 2020 si tratta di 13 filiazioni (di cui 10 appartenenti a 6 gruppi bancari e 3 banche individuali) e 39 succursali di enti significativi di Stati partecipanti all'SSM.

<sup>41</sup> Tra queste sono incluse 27 succursali italiane di banche aventi sede in Stati partecipanti all'SSM.

<sup>42</sup> Le 3 filiazioni si compongono di un gruppo bancario e 2 banche individuali.

<sup>43</sup> Per ulteriori approfondimenti, cfr. sul sito della BCE: *Taking a pragmatic approach to SREP*, 13 maggio 2020.

<sup>44</sup> EBA, *Final report. Guidelines on the pragmatic 2020 supervisory review and evaluation process in light of the COVID-19 crisis*, luglio 2020.

*I piani di riduzione delle esposizioni deteriorate delle banche.* – L'Istituto ha inoltre proseguito nell'azione di monitoraggio e di stimolo delle iniziative adottate dalle banche significative e meno significative per il contenimento dei crediti deteriorati (*non-performing loans*, NPL).

Con riferimento alle banche significative, la BCE ha concesso per il 2020 la sospensione della presentazione di strategie di riduzione degli NPL. Tale sospensione non ha però inciso sulle politiche di gestione attiva dei crediti deteriorati da parte delle banche, che nell'anno hanno ulteriormente ridotto lo stock di NPL. Per quanto concerne gli intermediari meno significativi, per i quali non è stata applicata alcuna sospensione, nell'esercizio appena trascorso sono stati conseguiti nel complesso risultati rilevanti in termini di riduzione degli NPL, superando gli obiettivi fissati nei piani operativi stilati secondo le *linee guida* del 2018. Al calo hanno contribuito soprattutto le cessioni di crediti deteriorati; per il 2021 è tuttavia atteso un incremento del tasso di deterioramento dei crediti, in larga parte connesso con la scadenza delle moratorie.

Per accrescere la consapevolezza e la preparazione delle banche meno significative rispetto agli impatti della pandemia, la Vigilanza ha chiesto agli intermediari di riesaminare gli obiettivi di riduzione dei crediti deteriorati del biennio 2021-22 sulla base di una stima prudente della probabile crescita delle insolvenze. Il monitoraggio delle moratorie fornisce informazioni utili per identificare gli intermediari che presentano una maggiore rischiosità prospettica.

*Il contributo della Banca d'Italia ai lavori del Consiglio di vigilanza della BCE.* – La Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale competente (National Competent Authority, NCA), è parte integrante del processo decisionale dell'SSM<sup>45</sup>. La partecipazione delle NCA mira ad assicurare la piena attuazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento degli intermediari. Nel 2020 il Consiglio di vigilanza della BCE si è riunito in 24 occasioni, di cui 2 in presenza a Francoforte e 22 in videoconferenza. Il significativo aumento del numero di riunioni nel 2020 riflette l'esigenza di affrontare con tempestività e con incontri ad hoc le questioni poste dall'emergenza pandemica e dalle sue ripercussioni sull'azione di vigilanza. Il Consiglio si è espresso anche attraverso 1.388 procedure scritte; 825 sono rappresentate da decisioni che hanno riguardato singole banche (fig. 6.3). In 179 casi le procedure hanno interessato intermediari italiani, di cui 76 concernenti la valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.


È proseguita l'attuazione delle misure di razionalizzazione dei processi decisionali dell'SSM, che ha consentito di ridurre anche nel 2020 il numero di decisioni sottoposte al Consiglio di vigilanza.

*Le attività trasversali e il coordinamento con la BCE.* – Nel corso del 2020 la BCE ha attuato la riorganizzazione<sup>46</sup> delle direzioni generali dedicate alla vigilanza bancaria, mantenendo spazi per una forte cooperazione con le autorità nazionali.

<sup>45</sup> BCE, *Guida alla vigilanza bancaria*, novembre 2014.

<sup>46</sup> BCE, *Rapporto annuale sulle attività di vigilanza*, 2020.

Figura 6.3



(1) La suddivisione per argomenti si riferisce alle decisioni del Consiglio di vigilanza. – (2) Include le decisioni relative a remunerazioni e dividendi. – (3) Comprende le decisioni relative a organizzazione interna, procedimenti sanzionatori e contenzioso, *quality assurance*, rapporti di valutazione dell'FMI sul sistema finanziario, stress test.

In questo ambito la Banca d'Italia ha continuato a contribuire all'elaborazione degli orientamenti e alla definizione delle prassi e delle metodologie di vigilanza dell'SSM con la partecipazione a 15 network e a oltre 70 gruppi di lavoro per definire approcci comuni in tema di: metodologie di vigilanza, analisi dei rischi, vigilanza ispettiva, pianificazione delle attività di supervisione, rilascio delle autorizzazioni, processo sanzionatorio, gestione delle crisi, modelli interni.

*Il contributo alla pianificazione dell'attività di vigilanza e l'analisi dei rischi per le banche significative.* – L'azione di vigilanza per le banche significative viene definita annualmente dalla BCE, con il contributo delle NCA, nel processo di pianificazione strategica che identifica le priorità del ciclo di valutazione. Lo scorso anno, a seguito dell'emergenza pandemica, sono state revisionate le attività inizialmente pianificate e sono slittate le scadenze per la realizzazione, da parte degli intermediari, delle misure correttive richieste dalla vigilanza<sup>47</sup>. Le aree prioritarie di supervisione che sono state identificate nel mutato contesto macroeconomico hanno riguardato: (a) il rischio di credito, con particolare riferimento alla revisione dei processi creditizi da parte degli intermediari e all'attuazione di misure di supporto alla clientela, governative e non, nella forma di moratorie e finanziamenti assistiti da garanzia statale; (b) i rischi operativi e di continuità operativa, alla luce della nuova modalità di lavoro in remoto e di chiusura delle filiali (c); il rischio di liquidità e le possibili tensioni derivanti dalla temporanea sospensione delle attività produttive.

<sup>47</sup> Per ulteriori approfondimenti, cfr. sul sito della BCE: *FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus*, 1° febbraio 2021.

Su tali rischi i gruppi di vigilanza congiunti (*Joint Supervisory Team, JST*)<sup>48</sup> hanno condotto analisi specifiche. La crisi dovuta alla pandemia ha comportato inoltre la revisione degli obiettivi di redditività e dei piani strategici delle banche significative.

Nell'ambito dell'SSM l'Istituto ha contribuito a un'analisi di vulnerabilità delle banche significative (86 banche in totale, di cui 10 italiane), con specifico riguardo agli impatti dello shock economico causato dall'emergenza Covid-19 su un orizzonte di tre anni. Nel complesso i risultati mostrano che il settore bancario dell'area dell'euro può resistere allo stress indotto; permane però incertezza sull'entità del deterioramento della qualità degli attivi delle banche una volta che le misure di moratoria saranno revocate<sup>49</sup>.

Sempre a livello di SSM, l'Istituto ha contribuito alla predisposizione di uno schema per la raccolta delle informazioni utili per monitorare gli impatti della crisi pandemica sulle diverse aree di rischio degli intermediari bancari.

Lo scorso anno è proseguita l'attività di supervisione e di interlocuzione con le banche per stimolare il miglioramento della qualità dei processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP*) e dei processi interni di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP*), coerentemente con le linee guida della BCE e con il ruolo crescente che le due autovalutazioni stanno assumendo nello SREP.

*La pianificazione dell'attività di vigilanza e l'analisi dei rischi per le banche meno significative.* – L'attività di vigilanza sulle banche meno significative è definita annualmente dalla Banca d'Italia attraverso un processo di pianificazione strategica integrata che identifica le principali fonti di rischio e le conseguenti aree di intervento, partendo dalle priorità di supervisione individuate dalla BCE. Il processo coinvolge tutti gli intermediari vigilati, ad eccezione delle banche significative che sono incluse nella pianificazione solo per le attività non di competenza dell'SSM. Per il 2020 sono stati individuati quali principali fonti di rischio e conseguenti priorità di intervento: la sostenibilità dei modelli di business, gli assetti organizzativi e di governance, il rischio di credito, la vulnerabilità dei sistemi informatici, i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, i rischi per la clientela bancaria e finanziaria.

Con l'insorgere della pandemia si è manifestata l'esigenza di riprogrammare le attività, affiancando a quelle già pianificate una serie di iniziative per monitorare e analizzare la risposta alla situazione di emergenza da parte del sistema bancario, anche per il ruolo da questo assunto quale veicolo di trasmissione delle iniziative straordinarie del Governo in campo economico.

<sup>48</sup> I gruppi di vigilanza congiunti si occupano della vigilanza su base continua delle banche significative; sono composti da personale della BCE e delle NCA dei paesi in cui risiedono gli intermediari, le filiazioni bancarie o le succursali transfrontaliere significative di un gruppo bancario.

<sup>49</sup> BCE, *Euro area banking sector resilient to stress caused by coronavirus, ECB analysis shows*, comunicato stampa del 28 luglio 2020.

In seguito alle misure di restrizione delle attività economiche e della mobilità personale, l'Istituto ha tempestivamente avviato una rilevazione per acquisire dalle LSI informazioni di natura quantitativa e qualitativa circa gli impatti della situazione di emergenza su diversi profili di analisi (continuità operativa, rischio di credito, rischio di mercato e liquidità, profittabilità e rischi operativi).

Coerentemente con le priorità di supervisione individuate, la Banca d'Italia ha condotto azioni di indirizzo e ha anticipato quanto più possibile gli interventi correttivi, rafforzando la propria azione di impulso nei confronti della sostenibilità dei modelli di business delle banche, verificando la correttezza degli assetti di governo degli intermediari, anche in situazioni di crisi, e stimolando una maggiore consapevolezza del sistema sulle vulnerabilità connesse con le nuove tecnologie e con l'innovazione finanziaria (cfr. il paragrafo: *La vigilanza sul FinTech e l'uso delle nuove tecnologie*).

Nell'aprile 2020 la Banca ha avviato un'analisi tematica sulla composizione e sulla funzionalità dei consigli di amministrazione delle LSI allo scopo di identificare le buone prassi organizzative o le aree di potenziale non conformità con la normativa di riferimento. A conclusione degli approfondimenti saranno indirizzate raccomandazioni a tutte le banche meno significative, al fine di ribadire le aspettative della Banca d'Italia e di valorizzare le buone prassi osservate; nei confronti di alcuni intermediari sono stati anticipati interventi correttivi.

Lo scorso anno l'Istituto ha analizzato il tema degli scambi di azioni delle banche popolari meno significative e delle metodologie usate per stabilirne il prezzo, in particolare per quelle non quotate. In esito a questi approfondimenti, è stato rivolto alle banche popolari l'invito a seguire processi più rigorosi di valutazione del prezzo delle proprie azioni, per attenuare i rischi legali e reputazionali che possono derivare dalla differenza tra il prezzo di mercato di un titolo e il valore fondamentale dello stesso (*mispricing*) e ad aderire a sistemi multilaterali di negoziazione, per un più ordinato e trasparente smobilizzo delle azioni da parte dei soci.

A novembre del 2020 la Banca ha chiesto ad alcune banche meno significative, identificate in base a specifiche caratteristiche, di effettuare un'autovalutazione in ordine alla rischiosità attuale e prospettica del portafoglio creditizio e di definire un programma per rilanciare la redditività. Gli intermediari sono stati inoltre invitati a quantificare in via presuntiva il fabbisogno patrimoniale e a individuare le strategie per superare le debolezze connesse con il modello di business.

In vista dei prossimi rinnovi degli organi delle banche meno significative, l'Istituto ha elaborato linee di indirizzo e orientamenti interpretativi per assicurare l'uniforme applicazione del DM 169/2020 sui requisiti degli esponenti aziendali.

*Il ciclo SREP 2020: le ispezioni.* – Il personale della Banca ha partecipato con la BCE a 12 ispezioni di vigilanza prudenziale, di cui 8 per la convalida di modelli interni, presso banche significative italiane. I gruppi ispettivi sono stati diretti e prevalentemente composti da personale dell'Istituto, coinvolto anche in alcuni accertamenti presso gruppi significativi esteri (8 dipendenti, di cui 2 con il ruolo di capogruppo). La Banca ha condotto 12 accessi ispettivi di vigilanza di conformità, riguardanti materie di

propria esclusiva competenza (antiriciclaggio, trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti; tav. 6.1).

Tavola 6.1

Banche italiane: ispezioni (1)				
VOCI	Banche significative		Banche meno significative	
	2019	2020	2019	2020
Vigilanza prudenziale (2)	30	12	27	18
Spettro esteso	–	–	19	13
Mirate	19	4	8	2
Tematiche	–	–	–	2
Follow-up	–	–	–	–
Convalide	5	8	–	1
Targeted review of internal models (TRIM)	6	–	–	–
Vigilanza di conformità (3)	17	12	5	4
Trasparenza	7	2	2	1
di cui: tematiche	4	–	1	–
di cui: follow-up	1	1	–	–
Antiriciclaggio	8	9	2	1
di cui: tematiche	2	–	–	–
di cui: follow-up	–	1	–	–
Trasparenza e antiriciclaggio	2	1	1	2
Prestiti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (4)	–	1	6	–
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>22</b>

(1) Dati relativi alle ispezioni sulle banche italiane del Piano ispettivo 2020. – (2) In relazione al piano ispettivo BCE 2020, un'ispezione su una banca significativa italiana sarà avviata nel maggio 2021. Il conteggio delle ispezioni di vigilanza prudenziale su banche non significative comprende gli accertamenti condotti presso due società di outsourcing informatico specializzate su tali banche. – (3) Ispezioni condotte in autonomia dalla Banca d'Italia su materie di competenza esclusiva. – (4) Accertamenti sulle procedure utilizzate dalle banche per gestire i prestiti posti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Presso le banche meno significative sono state condotte 18 ispezioni di vigilanza prudenziale (di cui 6 da parte del personale delle Filiali) e 4 accertamenti di vigilanza di conformità. Gli accertamenti prudenziali a spettro esteso, finalizzati all'analisi della complessiva situazione aziendale degli ispezionati, sono stati 13. Le ispezioni mirate, aventi ad oggetto specifici comparti di attività, aree di rischio e profili gestionali dei singoli intermediari, sono state 2 e si sono incentrate prevalentemente su modello di business e redditività e sul presidio dei rischi operativi. Due ispezioni tematiche<sup>50</sup> hanno riguardato i sistemi di governo e controllo per la gestione del rischio di società di outsourcing che prestano servizi a intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

Rispetto all'anno precedente il calo del numero complessivo degli accertamenti ispettivi effettuati è riconducibile principalmente al contesto di emergenza sanitaria. Ciò ha determinato la riprogrammazione degli accertamenti pianificati, tenendo comunque

<sup>50</sup> Le ispezioni tematiche hanno ad oggetto aspetti di carattere generale aventi rilevanza per il sistema creditizio e finanziario nel suo complesso; coinvolgono una pluralità di ispezionati, a differenza delle ispezioni mirate che approfondiscono aspetti specifici della singola entità oggetto di accertamento.

presenti le esigenze di ispezioni non differibili. Si è fatto ricorso, quando possibile, ad accertamenti in modalità ibrida che combina analisi a distanza e accessi ispettivi. L'esecuzione delle ispezioni pianificate e non condotte nel 2020 sarà completata nel 2021, compatibilmente con l'andamento della pandemia.

*Il ciclo SREP 2019-2020: i risultati.* – Per quanto concerne le valutazioni delle banche significative, l'adozione dell'approccio pragmatico nella maggior parte dei casi non ha determinato l'emissione di una decisione sul capitale, ma di raccomandazioni qualitative; tra queste, le principali tengono conto del contesto emergenziale e si indirizzano alla gestione del rischio di credito, alla governance e ai controlli interni.

Le valutazioni SREP<sup>51</sup> delle banche meno significative considerano in particolare le incertezze legate alla tenuta del modello di business e della redditività e, in via prospettica, la rischiosità creditizia per il presumibile incremento dei crediti deteriorati al termine delle moratorie; aree di miglioramento sono state individuate anche nel rischio operativo. Nelle decisioni sul capitale adottate in esito allo SREP, la Banca d'Italia ha indicato i requisiti patrimoniali aggiuntivi.

*Le attività di vigilanza.* – Con riferimento agli intermediari operanti in Italia, sono state condotte complessivamente circa 11.000 attività di natura conoscitiva o correttiva (analisi, convocazioni degli esponenti aziendali, lettere di richiesta di informazioni o di intervento); il dato non tiene conto delle analisi straordinarie svolte relativamente alle moratorie e alla raccolta di informazioni sulla resilienza del sistema bancario nel contesto della pandemia (tav. 6.2). Rispetto all'anno precedente il numero di azioni ordinarie di vigilanza sulle banche significative è pressoché stabile, ma i confronti con gli intermediari (attraverso piattaforme di videoconferenza) e gli approfondimenti specificatamente connessi con gli impatti della pandemia hanno rappresentato una parte considerevole dell'attività di vigilanza. Le analisi

Tavola 6.2

Banche: azioni di vigilanza (1)								
	Analisi a distanza (2)		Confronti (3)		Lettere (4)		Totale attività	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Banche significative	759	710	322	413	228	176	1.309	1.299
Banche meno significative	7.686	8.826	479	666	205	299	8.370	9.791
<b>Totale</b>	<b>8.445</b>	<b>9.536</b>	<b>801</b>	<b>1.079</b>	<b>433</b>	<b>475</b>	<b>9.679</b>	<b>11.090</b>

(1) I dati non includono le ispezioni né le attività relative ai provvedimenti (cfr. tav. 6.3). – (2) Analisi periodiche su ciascun soggetto vigilato e analisi mirate correlate alle problematiche dell'intermediario. – (3) Confronti e convocazioni di tipo conoscitivo (finalizzati ad arricchire il patrimonio informativo) e correttivo (per prevenire il deterioramento della situazione aziendale o per ripristinare condizioni di normalità). – (4) Lettere di richiesta di informazioni o di richiamo.

<sup>51</sup> Le banche meno significative connotate da maggiori dimensioni o rischiosità sono valutate dalla Banca d'Italia secondo la metodologia SREP dell'SSM, applicata in base a un criterio di proporzionalità. In attesa che venga ultimata la definizione di una metodologia completamente armonizzata con quella dell'SSM, le restanti LSI continuano a essere valutate secondo la metodologia nazionale, coerente con l'approccio dell'SSM e che si avvale dello strumentario e dell'apparato segnaletico di cui l'Istituto dispone.